Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "SALVATORELLI-MONETA"

LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI E MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sede Legale: Via Cardinale F. Satolli, 4 - 06055 Marsciano (PG) – C.F. 80015850540

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

AGGIORNAMENTO APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 27/10/2023 DELIBERA N. 28 E DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN DATA 31/10/2023 DELIBERA N. 30

SOMMARIO

PARTE I - NORME GENERALI	PAG.
Art. 1 Principi ispiratori	3
Art. 2 Locali e attrezzature	3
Art. 3 Sicurezza	3
Art. 4 Funzionamento delle strutture speciali	3
Art. 5 Rapporti con la Presidenza	3
PARTE II - ORGANI COLLEGIALI	
Art. 6 Disposizioni generali	5
Art. 7 Collegio dei docenti	5
Art. 8 Consiglio di classe	6
Art.9 Commissario straordinario	7
Art. 10 Comitato per la valutazione dei docenti	7
PARTE III - STUDENTI - NORME DI VITA SCOLASTICA	
Art. 11 Diritti	8
Art. 12 Doveri	8
Art.13 Giustificazioni	9
Art. 14 Entrate e uscite fuori orario	9
Art.15 Assenze, ritardi e relativa comunicazione	10
Art. 16 Attività "fuori aula"	10
Art. 17 Modalità di comunicazione con studenti e famiglie	12
Art. 18 Assemblee d'Istituto	12
Art. 19 Assemblea di classe	12
Art. 20 Assemblea dei genitori	13
PARTE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
Art. 21 Organo Interno di Garanzia	14
Art. 22 Comportamenti	14
Art. 23 Regolamento di disciplina per gli studenti	15

Art. 24 Cyberbullismo	24
Art. 25 Patto Educativo di Corresponsabilità	24
PARTE V – PERSONALE SCOLASTICO	
art. 26 Docenti	27
art. 27 Personale ATA	27
art. 28 Tutela della riservatezza	29
art. 29 Segreto d'ufficio	29
art. 30 Pubblicità' ed efficacia del regolamento	29

PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme al D. Lgs. n. 297/94 e successive modifiche, ai principi e alle norme del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249, concernente lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria" e del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 08/03/99, n. 275.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e alla Carta dei Servizi adottati dall'Istituto.

PARTE I

NORME GENERALI

Art. 1 - Principi ispiratori

La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile e critica. Rappresenta una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e costituzionali.

La scuola, in particolare, svolge un servizio sociale, autonomo, libero, da rendere allo studente come persona.

Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento e alla tutela della propria diversità, sia culturale che ideologica; lo stesso deve avere un ruolo attivo nella progettazione del proprio percorso formativo, nell'ottica del raggiungimento di una cittadinanza attiva e responsabile.

Per il raggiungimento dello scopo, l'Istituzione scolastica attiverà azioni finalizzate alla creazione di un ambiente educativo che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- uso di un registro linguistico adeguato ad un contesto che è prioritariamente luogo di cultura e di crescita sia sociale, sia professionale;
- comportamenti che siano rispettosi dei valori delle persone.

Art. 2 - Locali e attrezzature

Genitori, studenti e personale dell'Istituto Omnicomprensivo possono utilizzare le strutture e le attrezzature della scuola, sotto la propria responsabilità e previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, da presentarsi almeno tre giorni prima rispetto alla data per cui si chiede l'utilizzo e salvi i casi di necessità ed urgenza.

La scuola si impegna ad aprire un serio rapporto di carattere culturale con le associazioni, enti e persone che agiscono nel territorio.

L'accesso di visitatori dovrà essere registrato dal personale ausiliario di portineria su apposito registro con indicazione delle generalità e del motivo della visita.

Art. 3 - Sicurezza

I docenti e i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile della sicurezza, R.S.P.P., nel caso in cui ravvisino oggetti e situazioni che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità della popolazione scolastica.

Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla salute e sicurezza del lavoro - D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 - si fa riferimento al *Documento di valutazione dei rischi*.

Ai sensi della dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104 è vietato fumare in ogni spazio all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.). Il divieto è esteso anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Art. 4 - Funzionamento delle strutture speciali

La biblioteca dell'Istituto è aperta in ore antimeridiane. Dietro espressa richiesta dei docenti, può funzionare anche di pomeriggio, previa autorizzazione e apposizione di firma sul registro delle presenze. I libri possono essere consultati nella biblioteca o presi in prestito per un ragionevole periodo di tempo (non più di venti giorni). Non possono essere date in prestito opere di consultazione (dizionari, enciclopedie…).

L'organizzazione e la gestione dei laboratori è affidata collegialmente a tutti i docenti che ivi svolgono attività didattica e secondo le indicazioni che il responsabile di laboratorio vorrà fornire. Il responsabile di laboratorio è anche responsabile della sicurezza.

L'accesso ai laboratori è consentito agli allievi fuori dell'orario delle lezioni per motivi di studio e di approfondimento, purché possa essere assicurata la presenza di un docente che ne assume la responsabilità.

Le attività sportive che si svolgono in palestra devono essere coordinate ed organizzate dal Dipartimento di Scienze Motorie.

Art. 5 - Rapporti con la Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

PARTE II

ORGANI COLLEGIALI

Art. 6 - Disposizioni generali

Gli organi collegiali vengono convocati con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni, salvo casi di particolare urgenza.

La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del dirigente scolastico, mediante apposito avviso.

La circolare e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l'ora, il luogo e, ove possibile, la durata della riunione.

Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante, inviato per e-mail al responsabile della didattica della segreteria entro 3 giorni.

Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto – il numero dei voti favorevoli deve essere pari alla metà più uno di quelli validamente espressi, escluse le astensioni – in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri, pur mantenendo le proprie specificità.

Art. 7 - Collegio dei docenti

Per quanto riguarda la composizione, le competenze, i poteri ed il funzionamento generale del Collegio dei docenti valgono le norme di cui all'intero art. 7 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/94 integrato e modificato dai successivi provvedimenti di leggi, in particolar modo quelli riferite all'introduzione dell'autonomia scolastica.

- Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

- Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.

- Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D. Lgs. 297/94; in particolare, il Collegio:

- adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
- promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;

- formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
- propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
- programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
- elegge i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

- Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposti al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.

- In particolare, sono costituite Commissioni per materie, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.

- In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti, è fatto salvo il diritto all'astensione.

- Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli (in caso di votazioni a scrutinio segreto) e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrive diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Consiglio di classe

Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell'attività didattico-educativa, ivi compresi i viaggi di istruzione così come regolati dalla C.M. 291/92 e successive integrazioni, sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti.

Il Consiglio di classe è convocato mediante circolare dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, o dal docente coordinatore, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

È composto dai docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado e da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella scuola Secondaria II grado.

Il Consiglio di classe costituito con la sola componente docenti si riunisce per le valutazioni periodiche e finali degli alunni e in ogni altro caso ritenuto necessario.

Delle sedute dei Consigli di classe sarà redatto apposito verbale; a tal proposito nelle riunioni con la presenza di tutte le componenti il segretario verbalizzante dovrà essere persona diversa dal coordinatore.

In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico, il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare del dirigente scolastico.

Art.9 - Commissario straordinario

Negli Istituti Omnicomprensivi non è stata ancora definita dal legislatore la composizione del Consiglio d'Istituto; pertanto, istituti come il nostro sono soggetti a sedute in presenza del Dirigente Scolastico, del Commissario Straordinario e del DSGA che ne verbalizza le relative delibere. Tale organo sopperisce alla carenza del Consiglio d'Istituto, in attesa che vengano fornite nuove disposizioni.

Art. 10 - Comitato per la valutazione dei docenti

Per quanto riguarda la composizione e le funzioni del comitato di valutazione si rinvia all'art.1, co. 129, L.107/2015 che ha modificato l'art.11 del T.U. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

PARTE III

STUDENTI

NORME DI VITA SCOLASTICA

I diritti e doveri degli studenti, così come stabiliti dagli artt. 2-3 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e successive modifiche – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - sono finalizzati a garantire una vita scolastica armoniosa ed equilibrata ed a sviluppare il fondamentale senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Art. 11 - Lo studente ha diritto:

- a vedere rispettata in ogni situazione la sua identità e dignità personale;
- ad esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;
- ad una formazione culturale e professionale che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica;
- al rispetto della riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I dati personali e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31/12/1996 n. 675 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.
- ad ambienti e strutture adeguate ed a percorsi di apprendimento individualizzati che ne promuovano il successo formativo.
- di chiedere ai docenti di esporre e chiarire i fini e i metodi del loro insegnamento e, ove possibile, assumere un ruolo propositivo ai fini della programmazione didattico-educativa;
- di chiedere alla conclusione di ogni prova il giudizio dell'insegnante e l'indicazione di particolari manchevolezze nella preparazione o nel metodo di studio, affinché gli sia consentito di superare eventuali lacune;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento

Art. 12 - Lo studente ha il dovere di:

- rispettare la dignità, l'identità personale e la libera manifestazione del pensiero di tutti coloro con i quali si trovi ad interagire all'interno della comunità scolastica;
- comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- frequentare regolarmente il corso di studi e rispettare le norme che ne regolano l'organizzazione;
- a rispettare l'orario stabilito sia per le attività che si svolgono in orario antimeridiano che pomeridiano, evitando ritardi ingiustificati e ripetuti nell'ingresso a scuola.
- impegnarsi attivamente e responsabilmente nello studio;
- rispettare l'ambiente scolastico ed averne cura in quanto patrimonio della collettività;

- utilizzare correttamente le strutture interne ed esterne, i macchinari ed ogni altro supporto didattico messo a disposizione dalla scuola.

Art.13 - Giustificazioni

I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti minorenni o le/gli studentesse/studenti maggiorenni giustificano le assenze dalle lezioni attraverso il modulo nel Registro Elettronico. La motivazione deve essere scritta in modo esplicito, pur nel rispetto della riservatezza.

Art. 14 - Entrate e uscite fuori orario

Scuola secondaria di primo grado

L'ingresso a Scuola deve avvenire entro le ore 8:00. Gli ingressi oltre la predetta ora sono considerati ritardi.

Le studentesse/gli studenti che arrivano in ritardo, rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, debbono essere accompagnati dal genitore/tutore o un delegato regolarmente autorizzato. Questi compilerà, il modulo di entrata in ritardo. Il Collaboratore provvederà ad accompagnare lo/la studente/ssa in aula consegnando al docente il suddetto modulo per la necessaria annotazione nel Registro Elettronico. Le studentesse e gli studenti possono uscire anticipatamente dall'Istituto in casi eccezionali e comunque, in quanto minorenni, solo in presenza di un genitore/tutore o di un suo delegato regolarmente autorizzato. Questi provvederà a compilare, all'atto dell'ingresso a scuola il modulo di uscita anticipata. Il Collaboratore provvederà a chiamare lo/la studente/ssa e a consegnare al docente il suddetto modulo per la necessaria annotazione nel Registro Elettronico.

Scuola secondaria di secondo grado

L'ingresso a scuola deve avvenire entro le ore 8:10. Gli ingressi oltre la predetta ora sono considerati ritardi.

Lo studente che arrivi oltre le ore 08:30 non può accedere all'aula e, affidato al personale ATA, attende l'inizio della seconda ora per entrare in classe; lo studente che arrivi oltre le ore 09:00 non può accedere all'aula e, affidato al personale ATA, attende l'inizio del primo intervallo per entrare in classe.

Gli studenti, se non accompagnati, sono comunque ammessi in classe solamente dietro esplicita autorizzazione del Referente di Plesso. Entro il giorno successivo i genitori/tutori dovranno giustificare il ritardo nel Registro Elettronico; il controllo di tale giustificazione verrà fatto dal Coordinatore di classe che provvederà, in caso di non giustificazione, a sollecitare i genitori/tutori tramite fonogramma. Nel caso un genitore/tutore o un delegato regolarmente autorizzato accompagni lo studente e la studentessa a scuola in ritardo, rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, sarà tenuto a compilare, all'atto dell'ingresso a scuola presso la portineria del plesso, il modulo di entrata in ritardo. Il Collaboratore provvederà ad accompagnare lo/la studente/ssa in aula consegnando al docente il suddetto modulo per la necessaria annotazione nel Registro Elettronico.

Le studentesse e gli studenti possono uscire anticipatamente dall'Istituto in casi eccezionali e comunque per gli studenti minorenni solo in presenza di un genitore/tutore o di un delegato regolarmente autorizzato. Questi provvederà a compilare, all'atto dell'ingresso a scuola presso la portineria del plesso, il modulo di uscita anticipata. Il Collaboratore provvederà a chiamare lo/la

studente/ssa e a consegnare al docente il suddetto modulo per la necessaria annotazione nel Registro Elettronico.

Gli studenti maggiorenni potranno fare richiesta di uscita anticipata entro e non oltre le ore 9.30 direttamente al Referente di Plesso, il quale valuterà la richiesta ed eventualmente concederà relativa autorizzazione annotando l'uscita anticipata nel Registro elettronico.

Di norma, sono concessi 14 permessi annuali.

Permessi di entrata in ritardo e d'uscita anticipata per motivi di trasporto. I ritardi e le uscite anticipate regolarmente richieste, accertate ed autorizzate, a carattere temporaneo o permanente dovute ad obiettive e riconosciute ragioni (motivi di trasporto) saranno annotati nel Registro di classe.

Art.15 - Assenze, ritardi e relative comunicazioni

E' obbligatoria la regolare frequenza alle lezioni.

Ai sensi dell'art. 14, c.7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR 22.06.2009 n.122 per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, consistente nell'orario complessivo di tutte le discipline.

Il numero massimo di ore che non dovranno essere superate per assenze di intere giornate, ritardi e uscite anticipate è pari a 264 ore/anno (scuola secondaria di II grado) mentre nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Le deroghe previste al suddetto limite sono previste per casi eccezionali, certi, documentati e sono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- maternità - allattamento;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Cfr. L. n.516/1998; L. n.101/1989)

Art. 16 - Attività "fuori aula"

Le attività che prevedono un temporaneo allontanamento dall'Istituto scolastico sono:

- viaggi di istruzione

- uscite didattiche e visite guidate, ivi comprese quelle aziendali
- viaggi connessi ad attività sportive e a progetti
- partecipazione a gare e concorsi
- scambi culturali, soggiorni linguistici e mobilità Erasmus
- attività di orientamento in uscita

Viaggi di istruzione e uscite didattiche/visite guidate potranno essere realizzate solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 degli studenti della classe o delle classi parallele interessate.

Per un'unica classe sono necessari 2 insegnanti accompagnatori; se l'uscita o il viaggio di istruzione interessa più classi è necessario 1 insegnante ogni 15 alunni con un minimo di 2 insegnanti. Gli insegnanti accompagnatori devono far parte del Consiglio di Classe, e solo in casi eccezionali, almeno del corso di studi cui la classe appartiene.

Nelle classi in cui sia presente uno o più studenti con disabilità, in sede di CdC verrà valutata la necessità della presenza o meno di uno o più docenti di sostegno o di docenti con funzioni di accompagnatore o l'Operatore AEC. Nel caso questo non sia possibile, l'accompagnatore può essere un collaboratore scolastico o un familiare dello studente. In quest'ultimo caso, la famiglia dell'allievo si farà carico della propria quota aggiuntiva di partecipazione.

Le attività "fuori aula" costituiscono vera e propria attività didattica della scuola pertanto vigono le stesse norme di comportamento che regolano le normali attività didattiche d'Istituto.

Durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali etc., gli studenti sono tenuti ad un comportamento ispirato al senso di autonomia e responsabilità, al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di se stessi e dell'intero gruppo.

In particolare, dovranno:

- partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome;
- rispettare costantemente gli orari;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa, delle persone e case ospitanti o delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Inoltre, durante le attività "fuori aula":

- è vietato fumare;
- è severamente vietato assumere alcolici o altre sostanze che possano alterare l'equilibrio psicofisico;
- è doveroso rispettare i luoghi pubblici e le relative attrezzature, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati;
- gli studenti possono uscire la sera solo se accompagnati dai propri insegnanti.

La violazione delle norme indicate prevede l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dello studente. Nel caso di violazioni reiterate o gravi, che non permettano la prosecuzione del soggiorno in condizioni di sicurezza, i docenti responsabili del viaggio, d'intesa con il Dirigente Scolastico, disporranno il rientro anticipato in sede dell'alunno o degli alunni interessati. Nel caso si tratti di maggiorenni, saranno fatti rientrare autonomamente a proprie spese, previo contatto con la

famiglia. Nel caso di minorenni, i genitori saranno chiamati a venire a riprenderli per riaccompagnarli a casa a proprie spese.

Comportano la non partecipazione ai viaggi di istruzione e agli scambi culturali, soggiorni linguistici e mobilità Erasmus e, in generale, alle attività “fuori aula”:

- i voti sette, sei e cinque in condotta per la scuola secondaria di secondo grado
- i giudizi “Non sempre corretto”, “Poco corretto” e “Scorretto” per la scuola secondaria di primo grado

Possono inoltre essere esclusi dalle medesime attività quegli studenti che:

- siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare;
- abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei docenti della classe e/o siano stati segnalati dal coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.

L’esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri sopra indicati.

La valutazione dell’opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari spetta al Consiglio di classe.

Art. 17 - Modalità di comunicazione con studenti e famiglie

I genitori hanno diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti in tempi, luoghi e modalità stabiliti.

Il Collegio dei docenti programma colloqui pomeridiani in ogni periodo didattico e incontri antimeridiani almeno mensili, secondo quanto deliberato in sede collegiale.

Art. 18 - Assemblee d'Istituto

L’assemblea degli studenti è l’organo fondamentale che assicura l’iniziativa autonoma e la partecipazione attiva degli alunni alla vita della scuola e della società. Le modalità dello svolgimento dell’assemblea sono regolate dalle norme vigenti.

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98 e per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda agli art. 42-43-44 del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974.

In seduta ordinaria l’assemblea d’Istituto è richiesta con almeno cinque giorni di anticipo dal Comitato Studentesco e con almeno quindici giorni di anticipo nel caso di assemblea speciale (interventi di esperti esterni). L’assemblea per particolari esigenze organizzative potrebbe svolgersi con una diversa articolazione, disgiunta in Biennio e Triennio al fine di qualificare la partecipazione attenta ed attiva degli studenti.

Art. 19 - Assemblea di classe

L’assemblea di classe nella scuola secondaria di II grado è richiesta con almeno tre giorni di anticipo dai rappresentanti della classe o dalla maggioranza degli studenti, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Può essere autorizzata non più di una assemblea di classe al mese. Deve, in ogni caso, essere garantita la rotazione delle discipline impegnate dalle ore necessarie per l'assemblea nonché la presenza in classe del docente dell'ora durante la quale questa si svolge.

Le assemblee studentesche (d'Istituto e di classe), entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico, devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 20 - Assemblea dei genitori

L'istituzione scolastica individua nella relazione scuola-famiglia un indispensabile sostegno all'azione didattica e ritiene necessario intensificare il dialogo fra genitori ed insegnanti attivando gli strumenti necessari per creare un clima di fattiva collaborazione.

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del decreto legislativo n. 297/1994.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e d'istituto e si dovranno svolgere nelle ore pomeridiane, salvo casi eccezionali. Se richiesto, all'assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti. L'assemblea di classe è convocata dal DS su richiesta scritta motivata dei genitori eletti nel Consiglio di Classe o di 1/3 dei genitori. I genitori possono esprimere un comitato, composto da tutti i rappresentanti eletti nei consigli di classe che si riunisce su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. Allo scopo di agevolare la costituzione del comitato dei genitori, se richiesto, all'inizio di ogni anno scolastico i rappresentanti dei genitori, non appena eletti nei consigli di classe, sono convocati dal Dirigente scolastico per l'individuazione di uno o più coordinatori. L'assemblea d'istituto dei genitori è convocata dal Dirigente scolastico o dal Presidente ove sia eletto, su richiesta scritta motivata da almeno il 10% dei genitori. Al termine di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente scolastico. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all'art. 45 del D.P.R. 416 del 31/05/1974.

PARTE IV

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 21 - Organo Interno di Garanzia

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado istituito con DPR 249/1998, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, con l'obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori.

Tale organo ha il compito di decidere sui conflitti che possano sorgere nell'applicazione del regolamento e di esaminare eventuali ricorsi degli studenti o delle parti interessate, a seguito di sanzione. Contro le sanzioni, lo studente, o una parte interessata, possono ricorrere entro 15 giorni all'apposito organo di garanzia interno. L'organo di garanzia, esaminato il ricorso, sentite eventualmente le parti, conferma la sanzione, ovvero invita l'organo che l'ha comminata ad un riesame, proponendo modifiche o integrazioni. L'organo competente decide in via definitiva entro dieci giorni dal rinvio da parte dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), due rappresentanti dei docenti, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti.

Art. 22 - Comportamenti

Sono individuati, nello spirito di quanto previsto dall'art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249, i seguenti comportamenti che configurano violazione dei doveri degli studenti:

- Ritardi non giustificati
- Assenze collettive
- Assenze ingiustificate
- Disimpegno scolastico
- Comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell'attività scolastica in aula e "fuori aula"
- Uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati.
- Comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all'interno della scuola, anche realizzati attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
- Sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto
- Violazione di sistemi informatici e telematici danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto
- Non rispetto dell'ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola.
- Violazione del divieto di fumo.

Per legge è fatto divieto di fumare nei locali scolastici come precisato nel DL 104/2013 e, per estensione, come da successiva normativa, in tutte le pertinenze scolastiche, in orario di servizio e non, da parte di tutti i soggetti sia interni (studenti e personale scolastico) che esterni (fornitori, genitori ecc.), a prescindere dalla maggiore età. È compito dei docenti di ogni ordine scolastico e del personale ATA rispettare tale divieto e veicolarlo agli studenti e a ogni soggetto presente all'interno dell'edificio.

Tutti coloro, che anche occasionalmente si trovino nell'edificio scolastico o in una sua pertinenza e che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo, saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 a 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

La contestazione dell'infrazione ed il pagamento della sanzione deve essere effettuato secondo le modalità indicate nella "Disposizione applicativa del divieto di fumare" allegata al presente Regolamento e pubblicata nel sito della Scuola, Sez. Regolamenti.

Ove la violazione sia commessa da minorenni, si procederà a notificare il verbale di accertamento di illecito amministrativo e la relativa sanzione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o a chi ne fa le veci.

In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla relativa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.

Art.23 - Regolamento di disciplina per gli studenti

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza rilevata.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni individualmente o col supporto del coordinatore o di altro tutore. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (DPR n. 249/98 e successive modifiche). In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Fermo restando il principio della responsabilità personale, quando risulta impossibile determinare la responsabilità individuale di un danno o di una grave infrazione, ma sia oggettivamente individuabile il gruppo ristretto all'interno del quale sono riconducibili il o i responsabili, la sanzione potrà essere irrogata ai componenti del gruppo ristretto tenendo comunque conto della diversità di situazione.

La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

RICHIAMO VERBALE – Il richiamo verbale è comminato in presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a:

- scarsa diligenza e puntualità;
- disturbo durante le lezioni;
- atteggiamenti offensivi;
- violazione delle norme di sicurezza;
- abbigliamento non consono all'istituzione scolastica; gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale costituisce un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

SANZIONI – Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998), i comportamenti lesivi dell'altrui dignità, dei propri doveri, delle norme di sicurezza, dell'uso illecito e di danneggiamento di strutture e macchinari, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- AMMONIZIONE SCRITTA (c.d. nota) – E' irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia. Consiste nella censura del comportamento contrario ai doveri dello studente e nel richiamo formale al loro rispetto.
- SOSPENSIONE BREVE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (c.d. sospensione) – E' irrogata, in caso di gravi e/o reiterate infrazioni, con atto del Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le sue componenti, accompagnata dal visto del Dirigente Scolastico e trasmessa alle famiglie con comunicazione formale (con riscontro di ricevimento). Consiste nella sospensione temporanea, per periodi non superiori a 15 (quindici) giorni dal diritto di frequenza dell'Istituto.
- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (c.d. sospensione) – E' irrogato, in caso di infrazioni di particolare gravità e/o dalla reiterazione di gravi infrazioni già sanzionate con provvedimenti di sospensione, con atto del Commissario Straordinario, accompagnato da visto del Dirigente Scolastico e trasmesso alle famiglie con comunicazione formale (con riscontro di ricevimento). Consiste nella sospensione temporanea, per periodi superiori a 15 (quindici) giorni, dal diritto di frequenza dell'Istituto, fino all'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nel periodi di allontanamento dall'Istituto è comunque consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E' altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

La valutazione della gravità del comportamento sanzionato deve tener conto dei seguenti elementi:

- rilevanza delle mancanze che offendono la persona o l'immagine della scuola nonché il grado di danno o pericolo causato;
- intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza e negligenza anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- reiterazione dell'intenzione;
- concorso nell'infrazione di più studenti tra loro;
- sussistenza di altre circostanze con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta.

Gli studenti ai quali è stata comminata più di una nota disciplinare non partecipano ad iniziative formative (seminari, incontri con esperti esterni, ecc.) sia nell'ambito dell'istituto che all'esterno, ma restano in classe a svolgere le previste attività, con il docente in orario.

A coloro che incorrono in sanzioni disciplinari non è consentito richiedere il passaggio da una classe all'altra dell'istituto, nemmeno di indirizzo diverso.

Gli studenti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare che preveda una sospensione dalla frequenza dell'Istituto oltre i 3 (tre) giorni sono esclusi dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione e, più in generale, dalle attività "fuori aula".

L'alunno che incorra nella sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 (quindici) giorni o in altra più grave perde il beneficio dell'eventuale esonero dalle tasse (ex Decreto Legislativo n. 297/94).

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro Istituto. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di classe.

In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente Scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.

ADOZIONE DELLE SANZIONI – Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Commissario straordinario) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianza. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esami sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo dei non eletti. Il voto della sanzione disciplinare è segreto; la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente dell'organo competente.

CARATTERI DELLE SANZIONI – Il Consiglio di Classe, può, in abbinamento o in alternativa alle sanzioni costituite dall'ammonizione scritta e dall'allontanamento dalla scuola, deliberare provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni /esterni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento quali:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici;
- collaborazione con il personale scolastico;
- riordino della biblioteca;
- svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili, così come l'allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami, l'espulsione dall'Istituto. Il Consiglio di Classe deve altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

RIABILITAZIONE – Lo studente a cui sia stata irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta e della sospensione temporanea dalla comunità scolastica, per un periodo fino a 3 (tre) giorni, che abbia successivamente tenuto un comportamento oggettivamente ravveduto ed operoso nei confronti di eventuali controparti e dell'intera comunità scolastica, può chiedere al Consiglio di Classe, decorsi almeno due mesi dal termine della sanzione, l'annullamento delle conseguenze della sanzione e la piena riabilitazione. Su tale richiesta delibera in via definitiva il Consiglio di Classe con le stesse modalità previste per l'irrogazione delle sanzioni.

IMPUGNAZIONE – Fatto salvo il diritto di autotutela e di revocabilità degli atti, si dispone quanto segue:

- contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito ai sensi del D.P.R. n. 249/98 modificato dal D.P.R. n. 235/07;
- il Consiglio di Garanzia deve deliberare entro 10 (dieci) giorni;
- al Consiglio di garanzia viene rimessa la competenza a decidere su eventuali conflitti che insorgano nella comunità scolastica in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007);
- contro le delibere del Consiglio di Garanzia, esclusivamente in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007) ed alle sue eventuali violazioni, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- l'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su motivata istanza dell'interessato e a discrezione dell'Organo competente alla irrogazione.

ORGANO DI GARANZIA - Il Consiglio di Garanzia dell'Istituto è costituito da 5 (CINQUE) componenti: n. 1 rappresentante degli studenti; n. 1 rappresentante dei genitori; n. 2 rappresentanti dei docenti indicati dal Collegio dei Docenti e designati dal Consiglio di Istituto; dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che funge da Presidente.

Qualora uno o più componenti dell'organo siano, anche marginalmente, coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente (primo dei non eletti o supplente).

Il Consiglio di Garanzia resta in carica 1 triennio. Fino a nuove elezioni, vale il regime di proroga.

L'Organo di Garanzia è valido se risultano presenti almeno 3 (TRE) dei 5 (CINQUE) componenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

RICHIAMO VERBALE

Comportamento	Organo competente ad irrogare il richiamo verbale
comportamenti occasionali e non gravi relativi a: -scarsa diligenza e puntualità -disturbo durante le lezioni -atteggiamenti offensivi -violazione delle norme di sicurezza -abbigliamento non consono all'istituzione scolastica	Docente e/o Dirigente Scolastico

SANZIONI

Comportamento sanzionato	**Organo competente ad irrogare la sanzione**	**Tipologia di sanzione**	**Pubblicità del provvedimento sanzionatorio**
Ripetute violazioni dei doveri dello studente: - scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica -turpiloquio -disturbo continuato durante le lezioni -mancanze plurime ai doveri di diligenza -inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza ed utilizzo non corretto delle strutture scolastiche -ripetute assenze e/o ritardi non giustificati (quattro)	Docente e/o Dirigente Scolastico	A) ammonizione scritta (nota)	Annotazione nel registro di classe

Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altre persone attuati da singoli o gruppi oggettivamente individuabili	Docente e/o Dirigente Scolastico	B) Ammonizione scritta (nota) e risarcimento del danno	Annotazione scritta nel Registro di classe; convocazione della famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Responsabile del divieto di fumo e controfirmato dal D.S.	C) Ammonizione scritta (nota) e sanzione pecuniaria	Annotazione scritta nel Registro di classe; Comunicazione responsabile del divieto di fumo
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta, quando l'alunno consegue il numero di tre "note" Gravi violazioni dei doveri dello studente che turbino il regolare andamento delle lezioni, quali: - gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica; -disturbo grave e continuato durante le lezioni; -mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; -falsificazione di firme e alterazione di risultati	Consiglio di Classe e visto del Dirigente Scolastico	D) Allontanamento dalla scuola (sospensione) da 1 a 5 giorni o/anche lavori socialmente utili da 1 a 10 giorni	Convocazione urgente della famiglia da parte del docente Coordinatore di classe

Ripetersi, anche una sola volta, di comportamenti già sanzionati con la sospensione sino a 5 giorni Gravi e ripetute violazioni dei doveri dello studente che turbano profondamente il regolare andamento della comunità scolastica, quali: -violenza intenzionale, gravi offese alla dignità della persona gravi offese al decoro personale, alla religione e/o alle Istituzioni -atti e/o pubblicazioni di documenti oltraggiosi e offensivi nei confronti dei componenti della comunità e della Istituzione scolastica, quali calunnie o dichiarazioni infondate.	Consiglio di Classe e visto del Dirigente Scolastico	E) Allontanamento dalla scuola (sospensione) da 6 a 15 giorni o/anche lavori socialmente utili da 10 a 30 giorni	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore di classe
Commissione di fatti avvenuti all'interno della scuola o in luoghi frequentati dagli studenti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della vita scolastica	Commissario Straordinario	F) Allontanamento dalla scuola (sospensione) per un periodo superiore a 15 giorni o/anche lavori socialmente utili (la durata dell'allontanamento e/o dei lavori socialmente utili è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo)	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico
Gravi offese al decoro personale accompagnate da atti di violenza e/o disprezzo per la dignità umana .	Commissario Straordinario	G) Allontanamento dalla scuola (allontanamento) fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico

Gravi e premeditati atti di vilipendio alla religione e/o alle Istituzioni			
DIVIETO DI USO DEL CELLULARE			
Interferenza accidentale del cellulare senza manifesta intenzione d'uso	Docente	1) richiamo verbale	nessuna comunicazione
Violazione del divieto d'uso: manifesta consapevolezza del non spegnimento del cellulare	Docente e/o Dirigente Scolastico	2) richiamo scritto (nota) comunicazione alla famiglia e ritiro del cellulare sino al termine delle lezioni	Comunicazione alla famiglia (con riscontro di ricevimento)
recidiva della non osservanza del divieto di uso già precedentemente sanzionato. uso del cellulare per fini esclusivamente personali	Consiglio di Classe straordinario	3)lavori socialmente utili e/o sospensione fino a 5gg	Comunicazione alla famiglia (con riscontro di ricevimento)
Uso del cellulare per manifeste azioni lesive della dignità altrui comunque senza divulgazione a terzi di immagini, filmati e/o registrazioni	Consiglio di Classe	3) lavori socialmente utili e/o sospensione fino a 15gg	Convocazione urgente della famiglia da parte del docente Coordinatore di classe
Uso del cellulare per manifestazioni lesive della dignità altrui con divulgazione a terzi di immagini, filmati e/o registrazioni	Commissario Straordinario	4) lavori socialmente utili e/o allontanamento oltre 15gg -MULTA del Garante	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico
REATI			
Azioni dolose che prefigurano ipotesi di reato	Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico	Immediato allontanamento dalla comunità scolastica e comunicazione alle autorità competenti	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico

Tutte le sanzioni sono irrogate dagli organi competenti, con le forme di pubblicità previste, secondo le procedure descritte nel seguente schema:

Sanzione	Procedura
Richiamo verbale	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno - richiamo
Ammonizione scritta sul registro di classe	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro di classe
Convocazione genitori	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno - convocazione genitori - annotazione sul registro di classe
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione genitori - ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro di classe
Risarcimento del danno	relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore scolastico/Dirigente scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – convocazione del C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori - consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
Sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta - convocazione C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica

Sanzione alternativa	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione Commissario straordinario – discussione e proposta - convocazione C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo

Art. 24 - Cyberbullismo

Ai fini della L. 29.05.2017 n. 71 art. 1, per "cyberbullismo" si intende: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." Tali condotte hanno rilevanza disciplinare e sono sanzionabili secondo la gravità degli atti compiuti, ai sensi degli artt. 22 e ss. del Regolamento di disciplina.

1. Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo in danno di minori, previa istruttoria, ne dà informativa alla famiglia o a chi ne fa le veci. Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato p.p. dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 25 - Patto Educativo di Corresponsabilità

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (ai sensi del DPR N. 235/2007)

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile.

L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

La Scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e cordiale, educare a comportamenti corretti e a valori positivi, sostenere le situazioni di diverse abilità e di disagio, combattere ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, predisporre specifici percorsi di motivazione e rimotivazione allo studio;

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendo le modalità e motivando i risultati;
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare assiduamente ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, nel rispetto della riservatezza, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- favorire, per ogni singola classe, la disponibilità dei docenti accompagnatori per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche;
- porre in essere, durante la fruizione dei permessi concessi per legge e/o CCNL ai Docenti e/o Personale dipendente, tutti gli accorgimenti necessari per arrecare agli alunni il minor disagio.

La Famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione) e la loro competenza didattica e valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo puntuale le assenze;
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, partecipando in modo attivo e responsabile alla vita dell'Istituto;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi ed alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento (come da Regolamento di Istituto).

Lo Studente si impegna a considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzando in tal senso:

- RISPETTO: delle persone, delle leggi, delle regole, delle consegne, degli impegni, delle strutture, degli orari;
- CORRETTEZZA: nel comportamento, nel linguaggio, nell'utilizzo dei media;
- ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
- LEALTÀ: nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nelle prestazioni in ogni contesto;
- DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Nel rispetto dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998 e della L. 29.05.2017 n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" ed in conformità del Regolamento interno, la Scuola ha elaborato il Patto Educativo di Corresponsabilità che rappresenta un'alleanza educativa ove sono

definiti in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri presenti nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Con la sottoscrizione del Patto Educativo i firmatari si assumono precise responsabilità anche in conformità con la normativa vigente.

La Scuola attiva nel rispetto del D.P.R. n. 235/2007 le procedure più opportune volte alla condivisione e sottoscrizione del Patto Educativo.

A tal fine la Scuola nella persona del Dirigente organizza incontri con le famiglie e gli studenti.

PARTE IV

PERSONALE SCOLASTICO

Art. 26 – DOCENTI

Ogni docente coopererà al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica per consentire il puntuale avvio delle lezioni.

In caso di ritardo o assenza, il docente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del personale al fine di consentirne l'immediata sostituzione.

Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità.

I docenti non dovranno autorizzare le uscite dalle classi per colloqui con rappresentanti degli studenti, con il Dirigente Scolastico, con esterni, se non espressamente richiesto attraverso la comunicazione del personale ausiliario del piano, alla Dirigenza.

Ciascun docente vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'Istituto e/o nelle aree di pertinenza, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate; egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale. Ciascun docente vigilerà anche durante la ricreazione sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando all'Ufficio di Presidenza i casi di eventuale indisciplina.

I docenti che svolgono attività didattica nei laboratori e nelle aule speciali dovranno lasciare l'aula dopo l'uscita di tutti gli allievi

I docenti, qualora si verifichino infortuni agli alunni durante l'attività scolastica, dovranno tempestivamente segnalare l'accaduto alla Segreteria Didattica e al Dirigente. La famiglia dovrà presentarsi nello stesso giorno o nel successivo presso la Segreteria per stendere denuncia alla quale farà seguito una relazione scritta del docente o dei docenti interessati.

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di vigilanza e sicurezza degli alunni si fa rinvio alla normativa vigente, al C.C.N.L., nonché al Regolamento d'Istituto in materia di sicurezza.

Art. 27 - PERSONALE ATA

Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei

modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.

Il personale con la qualifica di assistente tecnico assicura la presenza nei laboratori durante l'attività didattica. In casi contingenti ed urgenti il D.S. su proposta del DSGA e Ufficio Tecnico potrà utilizzare detto personale al di fuori dei laboratori.

Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio.

Presso l'ingresso e in ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.

Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche così come previsto dalla Carta dei Servizi d'Istituto.

Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito e accogliente.

Diritti e doveri dei docenti e del personale ATA sono contemplati in quanto previsto dalle norme vigenti, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dalla Contrattazione Integrativa di Istituto, dalla Carta dei servizi, e dal Codice di comportamento dei Pubblici dipendenti

Art. 28 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, ai sensi e per l'effetto della legge 31/12/1996 n. 675 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, è informato ai principi del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

L'impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola, siano essi relativi agli studenti che al personale, ad enti esterni se non per gli obblighi di legge.

Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. Lgs. 196/2003)

- Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell'anno scolastico, entro la data prevista per l'inizio dei colloqui scuola-famiglia presentano al docente Coordinatore di classe la dichiarazione di cui all'Allegato B, con la quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di Classe a comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.

- La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in Corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.

- Il docente Coordinatore, ricevute le dichiarazioni in parola, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie. In difetto di autorizzazione, i Docenti hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare qualsiasi informazione relativa allo studente.

- Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.

- L'Istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 29 - SEGRETO D'UFFICIO

Tutto il personale è tenuto al segreto d'ufficio, ossia non può dare informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di qualsiasi natura o notizie relative a fatti e persone delle quali sia venuto a conoscenza in occasione e/o durante il servizio.

Art. 30 - PUBBLICITÀ' ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento viene affissa all'albo d'Istituto e da tale data entrerà in vigore.

Disposizioni Finali

Il Regolamento di Istituto è adottato o modificato previa consultazione degli studenti e dei genitori.

Per ogni altra disposizione in argomento, si fa riferimento allo "Statuto delle studentesse e degli studenti", di cui al D.P.R. n. 249 del 24.06.98 e successive modifiche.